



21514/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMM. VE

R.G.N. 18452/2006

Cron. 21514

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. OLINDO SCETTINO - Presidente - Rep. Ud. 05/07/2011
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18452-2006 proposto da:

~~_____~~, elettivamente domiciliato in
 ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio
 dell'avvocato CERQUETTI ROMANO, rappresentato e
 difeso ^{de se stesso} dall'avvocato ~~_____~~

- ricorrente -

contro

2011
 1603
 PREFETTURA MILANO in persona del Prefetto pro
 tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 5316/2006 del GIUDICE DI PACE
 di MILANO, depositata il 01/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto.



FATTO E DIRITTO

██████████ Avv. ██████████ propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Milano, che non svolge difese, avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 5316/06, che ha rigettato l'opposizione a verbale della polizia stradale n. 64061 Q del 20.3.2004 perché, quale trasportato su autovettura, non faceva uso della cintura di sicurezza, circostanza contestata, perché rilevata post sinistro, ma sulla quale la sentenza deduce che gli agenti "riscontravano che le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". mentre, se il ricorrente avesse indossato le cinture queste "dovevano rimanere avvolte ma scorrevoli" e non bloccate, come rilevato dagli agenti.

Anche il conducente aveva escluso l'impiego delle cinture, "per lo meno io non le avevo e penso neanche l'avvocato....in quanto a Melegnano nell'uscire dal casello le abbiamo slacciate in quanto era nostra intenzione fermarci nel primo posto utile".

Si denunciano: 1) nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 115 cpc, agli artt. 23 l. 689/81, 24 Cost. e 2702 cc. per la mancata acquisizione della cartella clinica 2) vizi di motivazione sulla rilevanza dei mezzi di prova, sul complesso del materiale probatorio ed omesso esame di elementi fattuali essenziali, con riferimento alle rimostranze svolte.

La disamina dell'elemento pretermesso (natura e qualità delle lesioni) avrebbe dovuto far escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture.

3) violazione degli artt. 2699 e ss. cc. con travisamento del materiale a disposizione del giudice con riferimento al documento datato 13.12.04 che in realtà è la memoria difensiva della Prefettura.

4) Omesso esame di fatto decisivo e vizi di motivazione non avendo il primo giudice tenuto conto della deformazione violenta del mezzo e delle equivoche affermazioni del conducente del mezzo.

Le censure appaiono meritevoli di accoglimento nei limiti di quanto si dirà.

Come dedotto, la sentenza così argomenta: gli agenti "riscontravano che le cinture di sicurezza erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento", mentre, se il ricorrente avesse indossato le cinture queste "dovevano rimanere avvolte ma scorrevoli" e non bloccate, come rilevato dagli agenti.

Anche il conducente aveva escluso l'impiego delle cinture, "per lo meno io non le avevo e penso neanche l'avvocato....in quanto a Melegnano nell'uscire dal casello le abbiamo slacciate in quanto era nostra intenzione fermarci nel primo posto utile".

Rispetto a questa motivazione le prime due censure circa la mancata acquisizione della cartella clinica introducono un elemento di valutazione che poteva essere deliberato rispetto a quelli valorizzati dalla sentenza.

La terza censura, a prescindere dal rilievo che l'asserito travisamento comporta un errore revocatorio non denunziabile in questa sede, non tiene conto che il documento indicato è chiaramente valutato come una deduzione dell'amministrazione mentre, in ordine alla quarta doglianza, va osservato che la sentenza dà atto della copiosa documentazione prodotta dall'opponente ma fonda il proprio convincimento solo sulle deduzioni degli agenti e sulle dichiarazioni del conducente, riportate anche in ordine alle congetture avanzate.

In definitiva si dà luogo ad una opzione probatoria non sufficientemente motivata rispetto ai profili ricavabili dagli altri elementi dedotti dall'opponente



con particolare riferimento alla perizia tecnico-dinamica ed a quella medico-legale prodotte, che meritavano una più attenta considerazione.


Donde l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rinvio anche per le spese.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altro GP di Milano.

Roma 5 luglio 2011.

Il Consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 18 OTT. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI